

## □ **Mozione n. 145**

*presentata in data 26 aprile 2011*

a iniziativa del Consigliere Latini

**“Fonti rinnovabili - modifica DGR 1755/2010”**

### L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

Premesso

*che* il D.Lgs.n. 155 del 13 Agosto 2010 di recepimento della DIR 2008/50/CE, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, delinea un nuovo quadro gestionale della qualità dell'aria al fine di garantire un approccio coerente ed uniforme in materia di valutazione e gestione della qualità ambiente nel quadro del riparto di competenze tra Stato, regioni ed enti locali;

*che* con la deliberazione n° 1755 del 06/12/2010 la Regione Marche ha approvato lo schema di Accordo di Programma, tra la Regione, le Province marchigiane e i Comuni individuati come appartenenti alla zona A dalla Delibera Amministrativa del Consiglio Regionale n. 52 dell'8 maggio 2007, contenente provvedimenti contingenti per la riduzione della concentrazione di polveri sottili PM10 nell'aria ambiente;

*che* la D.G.R.1755/2010 è scaturita dalla situazione di pericolo rilevata dai dati registrati in diverse stazioni urbane da traffico;

*che* approfondimenti sono stati effettuati sulle emissioni da riscaldamento domestico, sulle emissioni di attività commerciali e su quelle delle attività industriali;

Considerato:

*che* il punto 3 dell'Accordo di Programma detta misure relative agli edifici pubblici e privati;

*che* il punto 3.1, al comma 2 sancisce il divieto di accensione degli impianti termici a biomassa e dei caminetti tradizionali utilizzati per il riscaldamento domestico non dotati di alcun sistema di abbattimento, quando nell'unità abitativa è presente un altro tipo di riscaldamento autonomo o centralizzato;

*che*, pur condividendo la necessità di tutelare la qualità dell'aria, il suddetto divieto appare penalizzare eccessivamente le imprese del settore, stanti gli alti costi dei sistemi di abbattimento delle emissioni.

### IMPEGNA

la Giunta regionale a modificare la deliberazione n. 1755 del 6.12.2010 sostituendo il punto 3.1, comma 2 come segue: Divieto di accensione degli impianti funzionanti a biomassa legnosa, come definita nella norma UNI CENT/TS 14588, nel caso siano presenti altri impianti per riscaldamento alimentati con altri combustibili ammessi, appartenenti alle seguenti categorie:

a ) camini aperti

b) camini chiusi, stufe e qualunque altro tipo di apparecchio domestico alimentato a biomassa legnosa che non garantiscono il rispetto dei seguenti requisiti:

- rendimento energetico  $\eta \geq 63\%$ ;
- valore di emissione di monossido di carbonio (CO)  $\leq 0,5\%$  in riferimento ad un tenore di ossigeno ( $O_2$ ) del 13%, riferito ai gas secchi a 0 °C e a 1,013 bar.

Il valore di rendimento energetico posseduto dall'apparecchio è di norma precisato sul libretto di istruzioni dell'apparecchio stesso, fornito dal venditore; in mancanza di questo, sarà ritenuta valida la certificazione rilasciata dal venditore o dalla casa costruttrice, suscettibile di verifica.